

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 52/08

11 luglio 2008

Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-195/08 PPU

Rinau

CON IL PRIMO PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D'URGENZA LA CORTE PRECISA LE NORME COMUNITARIE RELATIVE AL RIENTRO DI UN MINORE ILLECITAMENTE TRATTENUTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Qualora una decisione che nega il rientro di un minore sia stata adottata e portata a conoscenza del giudice d'origine, la sua sostituzione con una decisione di rientro non impedisce al giudice d'origine di certificare l'esecutività della propria decisione che ordina il rientro del minore

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza, applicato per la prima volta in questa causa, è stato istituito, a partire dal 1° marzo 2008, per consentire alla Corte di trattare entro un termine notevolmente abbreviato questioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia¹. Una questione del genere può porsi, ad esempio, in controversie relative alla responsabilità genitoriale, qualora la competenza del giudice nazionale adito ai sensi del diritto comunitario dipenda dalla soluzione della questione pregiudiziale.

È esattamente in questa situazione che si trova attualmente la Corte suprema di Lituania. Ad essa è stata presentata un'istanza di non riconoscimento in Lituania di una sentenza pronunciata da un tribunale tedesco che affida la custodia di una minore al padre, residente in Germania, ed obbliga la madre, residente in Lituania, a riportare la minore al padre.

La sig.ra Inga Rinau, cittadina lituana, ha sposato nel 2003 il tedesco Michael Rinau. I coniugi Rinau abitavano in Germania. Due mesi dopo la nascita della loro figlia Luisa, nel 2005, essi si sono separati; la bambina ha continuato a vivere con la madre. È stato quindi avviato un procedimento di divorzio. Nel luglio 2006, dopo aver ottenuto il consenso del marito per partire per due settimane di vacanza all'estero con sua figlia, la sig.ra Rinau ha lasciato la Germania con Luisa per recarsi in Lituania, dove è rimasta ed abita tuttora.

Nell'agosto 2006, l'Amtsgericht Oranienburg (Germania) ha provvisoriamente affidato la custodia di Luisa a suo padre. Nel dicembre 2006 il tribunale regionale di Klaipeda (Lituania) ha respinto un'istanza del sig. Rinau diretta ad ottenere il rientro di sua figlia in Germania.

¹ Informazione per la stampa 12/08: <http://curia.europa.eu/it/actu/communiqués/cp08/info/cp080012it.pdf>

Da allora sono state adottate una serie di decisioni da parte dei tribunali tedeschi e lituani sulla questione di un eventuale rientro di Luisa in Germania.

In Germania, l'Amtsgericht Oranienburg ha pronunciato, il 20 giugno 2007, il divorzio dei coniugi Rinau. Esso ha attribuito la custodia di Luisa al papà. Considerata la decisione del tribunale regionale di Klaipeda che negava il rientro in Germania della minore, l'Amtsgericht ha ordinato alla sig.ra Rinau di riportare sua figlia in Germania e di affidarne la custodia all'ex marito. In particolare, l'Amtsgericht ha rilasciato il certificato che, ai sensi del regolamento comunitario relativo all'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale², conferisce esecutività alla decisione di rientro e consente il suo riconoscimento automatico in un altro Stato membro.

In Lituania, da un lato, la decisione iniziale che negava il rientro di Luisa è stata riformata nel marzo del 2007, avendo la Corte d'appello ordinato il rientro della minore in Germania. Nel frattempo, l'esecuzione di tale decisione è stata sospesa. D'altro lato, la sig.ra Rinau ha presentato in via giudiziaria un'istanza diretta ad ottenere il non riconoscimento della decisione di rientro adottata dall'Amtsgericht Oranienburg.

Di conseguenza, la Corte suprema di Lituania si chiede se, malgrado l'esecutività della decisione di rientro, essa possa esaminare l'istanza della sig.ra Rinau sulla base del fatto che l'Amtsgericht non avrebbe rispettato le procedure previste dal regolamento comunitario. In particolare, la Corte suprema di Lituania chiede se l'Amtsgericht avesse il diritto di certificare l'esecutività della decisione di rientro sebbene, in seguito alla riforma della decisione contro il rientro adottata dal tribunale regionale di Klaipeda, non fossero più soddisfatte le condizioni alle quali il regolamento subordina il rilascio del certificato.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte rileva che il certificato relativo all'esecutività non può essere rilasciato senza che sia stata prima adottata una decisione contro il rientro. Nella causa principale, tuttavia, la riforma della decisione iniziale di rifiuto da parte della Corte d'appello lituana non impediva all'Amtsgericht Oranienburg di rilasciare il certificato.

Infatti, gli **incidenti procedurali** che si producono o si riproducono **nello Stato membro dell'esecuzione** dopo l'emanazione di una decisione contro il rientro non sono determinanti e possono essere considerati **irrilevanti ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario in questione**.

Se così non fosse, il regolamento rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l'obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell'esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall'ordinamento nazionale dello Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto.

La Corte conclude che, una volta che una decisione contro il rientro sia stata emanata e portata a conoscenza del giudice d'origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato che conferisce esecutività alla decisione di tale giudice, che la decisione iniziale contro il rientro sia stata sospesa, riformata, annullata o comunque non sia passata in giudicato o sia stata sostituita da una decisione di rientro, quando il rientro del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all'autenticità di tale certificato ed essendo quest'ultimo stato redatto conformemente alle disposizioni del regolamento, l'opposizione al

² Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, detto «regolamento Bruxelles II bis» relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (GU L 338, pag. 1).

riconoscimento della decisione di rientro è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l'esecutività della decisione certificata e pronunciare il rientro immediato del minore.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: DE EN EL FR IT LT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-195/08>

PPU

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*